



09457-24

Marimano

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Aldo Aceto - Presidente -
Stefano Corbetta - Relatore -
Antonio Corbo
Enrico Mengoni
Ubalda Macrì

Sent. n. 114
UP - 19/01/2024
R.G.N. 31189/2023

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

El Bakhtaoui Fatna, nata in Marocco il 07/07/1972

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere la generalità di
gli altri dati identificativi
a norma dell'art. 12
d.lgs. 198/00 in quanto:
 disposto d'ufficio
 a richiesta di parte
 imposto dalla legge

avverso la sentenza del 12/04/2023 della Corte di appello di Torino

IL FUNZIONARIO GIURIDICO
Luana Biscione

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal
Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Gianluigi
Pratola, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette la memoria e le conclusioni presentate dal difensore della parte civile, avv.
Raffaella Baroni del foro di Torino, che chiede l'inammissibilità o il rigetto del
ricorso e la condanna dell'imputata al pagamento delle spese, come da nota
allegata.

[Signature]

h

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della pronuncia resa dal G.u.p. del Tribunale di Torino all'esito del giudizio abbreviato e appellata dagli imputati, la Corte di appello di Torino, ai fini qui di interesse, riquilificava il fatto ascritto a Fatna El Bakhtaoui ai sensi degli artt. 40 cpv. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, cod. pen. – così come originariamente contestato, essendo poi stato riquilificato dal G.u.p. ai sensi dell'art. 591 cod. pen. - e, ferma restando la pena irrogata dal primo giudice, applicava le pene accessorie ex art. 609-nonies cod. pen.

2. Avverso la sentenza, l'imputata, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

2.1. Con un primo motivo si deduce la violazione di legge in riferimento agli artt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 111 Cost. e 6 CEDU per avere la Corte di merito riquilificato il fatto di abbandono di minore in violenza sessuale, in assenza dell'appello del pubblico ministero, così violando le garanzie difensive. Rappresenta il difensore che, per effetto della modifica della qualificazione giuridica del fatto operata dal G.u.p., il tema decisorio – e la conseguente linea difensiva – è risultato differente in appello, stante la diversità, dal punto di vista dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo, delle fattispecie in esame, tenendo anche conto che il pubblico ministero non ha proposto appello. Ad avviso del difensore, il fatto di avere richiesto di omettere la relazione nel corso dell'udienza è indice della volontà della Corte di appello di riquilificare "a sorpresa" il fatto, in modo che non potessero essere spese argomentazioni contrarie. Aggiunge il difensore che la riquilificazione del fatto ha comportato conseguenze deteriori relativamente al trattamento punitivo, sia perché, nel caso in cui fosse revocata la sospensione condizionale – che è stata subordinata al risarcimento del danno -, si è in presenza di un regime carcerario più severo, sia perché sono state applicate le pene accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen.. Di conseguenza, la Corte di merito ha violato l'art. 6 CEDU in quanto vi è stata una riquilificazione del fatto non prevedibile e che ha comportato conseguenze peggiorative sul terreno sanzionatorio.

2.2. Con un secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per avere applicato le pene accessorie previste dall'art. 609-nonies cod. pen. Ad avviso del ricorrente, la fattispecie ex art. 40 cpv. cod. pen. è autonoma e distinta da quella prevista dall'art. 609-bis cod. pen., con la conseguenza che non potrebbero essere applicate le pene accessorie, ciò che



comporterebbe la violazione degli art. 3 e 27 Cost., stante la diversità della condotte.

2.3. Con un terzo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. in relazione alla conoscenza da parte dell'imputata della violenza perpetrata dal marito e all'indicazione delle condotte che avrebbero scongiurato l'accadimento di tali fatti. Espone il difensore che la minore si era rivolta alla madre raccontandole, in un caso, ^{due} in tentativo di baciarla da parte dell'imputato, in un altro ^{due} tentativo di costui di toglierle i pantaloni; l'imputata, nel primo caso, aveva ricondotto il fatto nella logica di un rapporto genitore-figlio mentre, nel secondo, aveva controllato che la minore non avere perdite ematiche, continuando a chiedere alla figlia se fosse successo qualcos'altro e, infine, aveva chiesto spiegazioni al marito. Aggiunge il difensore che, a fronte di tale situazione, l'imputata ha ritenuto ragionevole non allertare l'autorità, in quanto non era a conoscenza di una situazione che fosse effettivamente pericolosa, sicché la donna aveva fatto tutto quanto era in suo potere.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato e conseguentemente deve essere rigettato.

2. Il primo motivo è infondato.

3. Per impostare la questione posta dalla ricorrente, è necessario partire da un dato pacifico e dirimente, ossia che l'imputata era stata tratta a giudizio per rispondere del delitto di cui agli artt. 40 cpv. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, cod. pen.; all'esito del giudizio di primo grado, il g.u.p. ha riqualificato il fatto, rimasto immutato nella sua descrizione, come violazione dell'art. 591 cod. pen.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello ha ~~pro~~ceduto, a sua volta, a una nuova riqualificazione del fatto medesimo, reputando corretta l'originaria contestazione ex artt. 40 cpv. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2, cod. pen., ferma restando la pena inflitta in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico del ministero.

4. Orbene, al proposito, va richiamato il principio secondo cui il giudice di appello, pur in difetto di gravame del pubblico ministero, può dare al fatto una diversa e più grave qualificazione giuridica, ove la questione sia strettamente connessa ad un capo o ad un punto della sentenza che abbia costituito oggetto dell'impugnazione, senza per questo violare il divieto di *reformatio in peius*, che

investe solo il trattamento sanzionatorio in senso stretto, e, dunque, la specie e la quantità della pena (Sez. 6, n. 47488 del 17/11/2022, F., Rv. 284025).

Nel caso in esame, non è dato ravvisare alcuna violazione del divieto di *reformatio in peius*, in quanto la difesa, con l'atto di appello, aveva contestato la sussistenza del fatto, pur riqualificato dal g.u.p. nei termini dinanzi indicati, sicché il fatto medesimo è stato devoluto alla cognizione della Corte di appello, la quale, legittimamente, ai sensi dell'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., ha preceduto, a sua volta, a una nuova riqualificazione del fatto medesimo, reputando corretta la contestazione primigenia, ferma restando la pena inflitta in primo grado, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero.

5. Nemmeno è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa come tutelato dall'art. 6 CEDU.

La Corte europea dei diritti dell'uomo ha affermato che è violato il diritto dell'imputato "ad essere informato in maniera dettagliata della natura e dei motivi dell'accusa formulata nei suoi confronti", nonché il "diritto a disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie alla preparazione della sua difesa", laddove "il ricorrente non sia stato avvertito della possibilità di una riqualificazione dell'accusa formulata nei suoi confronti e, ancora meno, che egli aveva avuto l'occasione di discutere in contraddittorio la nuova accusa" (C. EDU, sent. del 11/12/2007, n. 25575/04, Drassich c. Italia; di recente, Corte di giustizia UE, sent. 9 novembre 2022, BK, C-175/22).

Nel caso di specie, era certamente prevedibile la riqualificazione del fatto, rimasto immutato nella sua dimensione fenomenica, essendo stata l'imputata condannata ai sensi degli artt. 40 cpv. 81 cpv., 609-bis, commi 1 e 2 n. 1, cod. pen.: sulla base, cioè, di quelle stesse norme incriminatrici che erano state originariamente addebitate con il decreto dispositivo del giudizio e in riferimento alle quali ha esercitato le proprie difese fin nel corso del giudizio di primo grado.

Va, quindi, riaffermata la validità del principio secondo il quale il giudice di appello, anche in presenza della sola impugnazione dell'imputato, può procedere alla riqualificazione giuridica del fatto nel rispetto del principio del giusto processo previsto dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, anche senza disporre una rinnovazione totale o parziale dell'istruttoria dibattimentale, sempre che sia sufficientemente prevedibile la ridefinizione dell'accusa inizialmente formulata, che il condannato sia in condizione di far valere le proprie ragioni in merito alla nuova definizione giuridica del fatto e che questa non comporti una modifica *in peius* del trattamento sanzionatorio (così, tra le altre, Sez. 5, Sentenza n. 5083 del 14/01/2020, Prundu, Rv. 278143).



5. Né, infine, possono valere le doglianze relative all'omessa relazione da parte della Corte territoriale, rispetto alla quale le parti – e la stessa difesa dell'imputata – hanno prestato l'assenso, posto che il difensore, in sede di discussione, ben avrebbe potuto difendersi anche dall'eventuale riqualificazione del fatto, essendo certamente prevedibile che, in forza dei poteri attribuiteli dall'art. 597, comma 3, cod. proc. pen., la Corte d'appello avrebbe potuto provvedervi d'ufficio, "recuperando" la qualificazione contestata nel decreto dispositivo del giudizio, come è poi accaduto.

6. Il secondo motivo è infondato.

6.1. Sin dal 1998, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, mai messo in discussione, secondo cui, poiché l'art. 597, terzo comma, cod. proc. pen. non contempla, tra i provvedimenti peggiorativi inibiti al giudice d'appello nell'ipotesi di impugnazione proposta dal solo imputato, quelli concernenti le pene accessorie - le quali, secondo il disposto dell'art. 20 cod. pen., conseguono di diritto alla condanna come effetti penali di essa - al giudice di secondo grado è consentito applicare d'ufficio le pene predette qualora non vi abbia provveduto quello di primo grado, e ciò ancorché la cognizione della specifica questione non gli sia stata devoluta con il gravame del pubblico ministero (Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, p.m. in c. Isaka, Rv. 210979).

6.2. Né coglie nel segno l'argomentazione incentrata su una pretesa e indimostrata autonomia della fattispecie ex art. 40 cpv. cod. pen., in quanto tale clausola di equivalenza vale ad estendere la punibilità delle norme incriminatrici in relazione alle quali essa può trovare applicazione, tra cui il delitto di cui all'art. 609-*bis*, cod. pen. nei confronti di chi, come nel caso in esame, aveva un obbligo giuridico di impedire il verificarsi dell'evento lesivo, dovendosi ribadire che risponde del reato di cui agli artt. 110 e 609-*bis* cod. pen. il genitore che essendo a conoscenza degli abusi sessuali subiti dal proprio figlio minore li abbia tollerati e comunque non li abbia impediti, omettendo di denunciarli, atteso che sullo stesso grava l'obbligo di educazione e protezione del minore così da impedire se non il verificarsi quantomeno il protrarsi di fatti delittuosi in danno dello stesso (Sez. 3 n. 42210 del 06/12/2016, Radano, Rv. 235469).

7. Il terzo motivo è inammissibile perché generico e di contenuto eminentemente fattuale.

7.1. La Corte di merito, invero, sulla base degli elementi di fatto accertati dalla sentenza di primo grado – ha spiegato in modo adeguato le ragioni della ritenuta erroneità della riqualificazione dei fatti effettuata dal giudice di prime cure, soffermandosi sul comportamento dell'imputata che, pur essendo

consapevole delle attenzioni sessuali poste in essere dal marito, suo coimputato, nei confronti della figlia minorenni, nulla ha fatto per impedirle.

La stessa imputata non ha mai posto in discussione la credibilità della figlia ed ha ammesso di non essere stata in grado di proteggerla, nonostante i "segnali" che figlia aveva cercato di dare alla madre in merito alle condotte sessuali subite dal Ramli (che la ragazzina considerava suo padre), riferendo sia del bacio ricevuto - ritenuto dalla madre quale uno scherzo e passibile di fraintendimento da parte di Hiba -, sia del tentativo dell'uomo di toglierle i pantaloni e nonostante le rassicurazioni richieste dalla stessa madre alla figlia in merito all'assenza di rapporti sessuali, che hanno determinato l'imputata a controllare la figlia nelle parti intime, per scongiurare perdite ematiche.

Come ritenuto dalla Corte di merito, ciò ha determinato dubbi e sospetti nella madre - tanto che ella cercava rassicurazioni nella figlia, evitando di lasciarla da sola con il Ramli ed effettuando i sopra indicati controlli delle parti intime - la quale, per tale effetto, pur nella consapevolezza della perpetrazione della condotta delittuosa da parte del marito, non si adoperava per intervenire fattivamente e richiedere aiuto ed impedire che tali atti continuassero. Invero, secondo quanto accertato dalla Corte di merito, pur informata in almeno due occasioni dalla figlia degli abusi subiti da parte del Ramli, l'imputata donna aveva rassicurato la figlia che sarebbe intervenuta, ma una volta portate a termine le pratiche per consentire alla zia (sorella materna) di giungere dal Marocco in Italia (circostanza poi non verificatasi in conseguenza delle condizioni di salute della stessa zia), nulla aveva fatto.

7.2. A fronte di tale apparato argomentativo, che certamente non può dirsi manifestamente illogico, il motivo confeziona censure tese ad accreditare una diversa e più favorevole spiegazione dei fatti, le quali non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità.

8. Per i motivi indicati, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

L'imputata deve essere altresì condannata alla refusione delle spese sostenute nel grado dalla parte civile, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, con pagamento in favore dello Stato, spese da liquidarsi dalla Corte di appello di Torino mediante l'emissione del decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 del citato d.P.R. (cfr. SU n. 5464 del 26/09/2019, dep. 12/02/2020, De Falco, Rv. 277760).




P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Condanna, inoltre, l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammesse al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Torino con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 19/01/2024.


Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente


Aldo Aceto



In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. n. 196 del 2003 in quanto imposto dalla legge.

Il Presidente

Aldo Aceto



Depositata in Cancelleria

Oggi, - 6 MAR. 2024



IL FUNZIONARIO CANCELLIERO

Luca [Signature]